



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0023(COD)

17.2.2015

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Timothy Kirkhope

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0032),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0039/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato ceco, dal Bundesrat tedesco, dal Senato italiano, dal Senato romeno, dal Consiglio nazionale austriaco, dal Parlamento portoghese e dal Senato olandese sul progetto di atto legislativo,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011¹,
 - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 25 marzo 2001²,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-293/12 *Digital Rights Ireland* e C-594/12 *Seitlinger* e altri,
 - vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

¹ GU C 218 del 23.7.2011, p. 107.

² OJ C 181, 22.6.2011, p. 24.

³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità del pubblico, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe sostenere i costi legati al funzionamento e alla manutenzione del proprio sistema PNR, compresi i costi per la designazione e il funzionamento di un'autorità competente e di un'autorità nazionale di controllo. I costi per la trasmissione dei dati PNR in possesso delle compagnie aeree nei loro sistemi di prenotazione alle agenzie nazionali di contrasto e alle autorità competenti dovrebbero essere a carico delle compagnie aeree. Il bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe coprire l'assistenza amministrativa e consultiva prestata dalla Commissione agli Stati membri in sede di messa a punto dei loro sistemi PNR.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale** o etnica, **sulle opinioni politiche**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione **conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e agli articoli 8 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle**, sull'origine etnica o **sociale**, sulle **caratteristiche genetiche, sulla lingua**, sulle convinzioni religiose o filosofiche, **sulle opinioni politiche**, sull'appartenenza sindacale **o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età** dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

^{1 bis} **Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).**

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La presente direttiva stabilisce le responsabilità in materia di condizioni alle quali possono essere trasferiti, trattati, utilizzati e protetti i dati PNR.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo ***per le seguenti finalità:***

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva sui voli internazionali mirati possono essere trattati solo ***allo scopo di*** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a limitare l'ambito ai soli reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e paesi terzi e voli passeggeri all'interno del territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei che hanno sede o conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da e verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero, ***raccolte e conservate in formato elettronico dai vettori aerei nel normale svolgimento delle loro attività***, comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da

delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. ***I dati relativi ai passeggeri includono i dati creati dai vettori aerei o dai loro agenti autorizzati per ogni volo prenotato dai passeggeri o per loro conto e conservati nei sistemi di prenotazione dei vettori, nei sistemi di controllo delle partenze o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. I dati PNR constano dei campi dati di cui all'allegato;***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "mascheratura dei dati", operazione intesa a rendere alcuni elementi dei dati PNR non disponibili per l'utente, senza cancellarli;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non

soppresso

inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a limitare l'ambito ai soli reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI **del Consiglio**, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i **seguenti** reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI:

- **partecipazione a un'organizzazione criminale,**
- **terrorismo,**
- **tratta di esseri umani,**
- **sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,**
- **traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,**

- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *riciclaggio di proventi di reato,*
- *falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,*
- *criminalità informatica,*
- *omicidio volontario, lesioni personali gravi,*
- *traffico illecito di organi e tessuti umani,*
- *rapimento, sequestro e presa di ostaggi,*
- *rapina organizzata o a mano armata,*
- *falsificazione di mezzi di pagamento,*
 - *traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,*
 - *traffico illecito di materie nucleari e radioattive,*
 - *violenza sessuale,*
 - *incendio doloso,*
 - *reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,*
 - *dirottamento di aereo/nave,*
 - *sabotaggio;*

se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

- i) sono commessi in più di uno Stato;
- ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;
- iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

- i) sono commessi in più di uno Stato;
- ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;
- iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

Gli Stati membri possono escludere i reati minori per i quali, tenendo conto dei

rispettivi sistemi di giustizia penale, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a limitare l'ambito soltanto a determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento

2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita **soltanto** in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano **congiuntamente** le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro

ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve **e in modo definitivo**.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti **a norma della presente direttiva e può confrontare tali dati con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone od oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari**. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a limitare l'ambito soltanto a determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a limitare l'ambito ai soli reati gravi di natura transnazionale. Una parte del testo è trasferita alla lettera a).

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale***, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine ***razziale o*** etnica, sulle convinzioni religiose o ***filosofiche, sulle*** opinioni politiche, sull'appartenenza ***sindacale, sullo stato di salute o*** sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati ***sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o*** sull'orientamento sessuale dell'interessato,

come sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso ***con intervento dell'uomo.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati ***per*** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati ***con l'intento specifico di*** prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi ***di natura transnazionale.***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente ***per*** prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente ***con l'intento specifico di*** prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi ***di natura transnazionale***.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine **razziale o etnica, sulle opinioni politiche**, sulle convinzioni religiose o **filosofiche**, sull'appartenenza **sindacale** dell'interessato, **sul suo stato di salute** o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche **sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua**, sulle convinzioni religiose o **personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura**, sull'appartenenza **a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età** dell'interessato o sul suo orientamento sessuale. **Tali dati sensibili sono eliminati definitivamente entro 30 giorni da quando le autorità competenti hanno ricevuto per l'ultima volta il codice PNR contenente tali dati.**

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Emendamento

a) **una volta**, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbardo* di altri passeggeri.

Emendamento

b) **una volta**, immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'*imbarco* di altri passeggeri.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi **di natura transnazionale**. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Emendamento

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale**. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2,

Emendamento

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2,

e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi **veramente** eccezionali per rispondere a una minaccia specifica **in tempo reale** o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi **di natura transnazionale**.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia **strettamente** necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi **di natura transnazionale** e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Emendamento

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi **di natura transnazionale**, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono scambiarsi i dati PNR solo previa attenta valutazione delle seguenti garanzie:

- a) tale scambio deve avvenire unicamente a norma dell'articolo 4;**
- b) tale scambio deve avvenire unicamente con le autorità governative nazionali che agiscono ai fini degli usi di cui all'articolo 4;**
- c) le autorità riceventi riconoscono ai dati PNR garanzie equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e**
- d) i dati PNR devono essere scambiati solo a sostegno dei casi oggetto di esame o di**

indagine e conformemente alle intese scritte e alla legislazione dell'Unione e nazionale in materia di scambio di informazioni tra autorità governative nazionali.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Allorché le informazioni analitiche ottenute dal PNR sono trasferite a norma della presente direttiva, occorre rispettare le garanzie previste al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito all'adozione di eventuali disposizioni normative che incidano materialmente sull'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

- a) ***ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,***
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

Emendamento

1. Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

- a) ***è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,***
- a bis) l'autorità ricevente del paese terzo o l'organismo internazionale ricevente è responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali,***
- a ter) lo Stato membro presso il quale sono stati ottenuti i dati ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria legislazione nazionale,***
- a quater) il paese terzo o l'organismo internazionale interessato assicura un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto,***
- b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e
- c) il paese terzo ***che riceve i dati*** accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.
- 1 bis. Il trasferimento dei dati PNR senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera a ter), non è autorizzato, a meno tale trasferimento sia indispensabile per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi fondamentali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità***

competente a dare il consenso è informata senza indugio.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera a quater), i dati personali possono essere trasferiti se:

a) lo prevede la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati:

i) in ragione di interessi specifici legittimi della persona interessata o

ii) in ragione di interessi legittimi superiori, in particolare importanti interessi pubblici, o

b) ove il paese terzo o l'organismo internazionale ricevente preveda garanzie ritenute adeguate dallo Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.

1 quater. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera a quater) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative a un'operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. Sono presi in particolare considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato membro che trasferisce i dati e il paese o l'organismo internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, sia generali che settoriali, vigenti nel paese terzo o presso l'organismo internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza che si applicano.

1 quinquies. Gli Stati membri trasferiscono i dati PNR alle autorità governative competenti di paesi terzi soltanto ai sensi di disposizioni conformi alla presente direttiva e soltanto previo accertamento che l'uso previsto dal destinatario è conforme a tali disposizioni.

1 sexies. Salvo in casi di emergenza, i trasferimenti tra paesi terzi sono effettuati conformemente a un accordo esplicito che contempli disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate ai dati PNR dagli Stati membri a norma della

presente direttiva.

1 septies. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza del trasferimento dei dati PNR di un cittadino o di un residente di uno Stato membro verso uno paese terzo, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate al più presto.

1 octies. Allorché i dati PNR sono trasferiti a un paese terzo a norma della presente direttiva, sono rispettate le garanzie di cui ai paragrafi da 1 a 1 quater.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR *resi così anonimi* sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Emendamento

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR *mascherati* sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati ad analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica. *Un siffatto*

accesso integrale ai dati è autorizzato per un periodo di quattro anni dopo la mascheratura dei dati stessi nel caso di reati gravi di natura transnazionale e per un intero quinquennio nel caso di reati di terrorismo.

Or. en

Motivazione

La mascheratura dei dati consiste nell'oscurarne elementi specifici all'interno degli archivi, in modo che l'informazione non sia disponibile fuori dal contesto specifico in cui viene trattata, riducendo quindi le possibilità di divulgare informazioni sensibili ed evitando rischi di fuga. Tenendo conto della proporzionalità dei periodi di conservazione, si attua una distinzione delle possibilità di accesso tra i reati gravi di natura transnazionale (soltanto quattro anni) e il terrorismo (cinque anni) dopo la mascheratura iniziale dei dati.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati ***definitivamente*** allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che la cancellazione è permanente tranne nei casi summenzionati.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o **non sono gestiti e trattati a norma delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla presente direttiva e alla direttiva 95/46/CE o** altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

È importante che questo articolo contempli le modalità sia di gestione e che trattamento dei dati, oltre a precisare che tale sistema funzionerebbe nel quadro delle norme giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Protezione dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro dispone che, per qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme

nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI. Si applicano pertanto tali articoli.

2. In caso di incidente a danno della vita privata o di violazione della stessa (compresi l'accesso o la comunicazione non autorizzati), le autorità nazionali di controllo adottano le misure necessarie per informare opportunamente gli interessati, limitare il rischio di danni derivanti dalla comunicazione non autorizzata di dati e informazioni personali e prevedere misure correttive che siano tecnicamente fattibili.

3. Nell'ambito della presente direttiva, l'autorità nazionale di controllo comunica senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro interessato gli incidenti e le violazioni gravi a danno della vita privata riguardanti i dati PNR di cittadini dell'Unione europea o di persone ivi residenti causati da distruzione accidentale o illecita, perdita o alterazione accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati o da qualunque forma di trattamento o uso non autorizzati.

4. Le autorità nazionali di controllo degli Stati membri confermano la disponibilità di efficaci misure coercitive di diritto amministrativo, civile e penale ai sensi della legislazione dello Stato membro, in caso di incidenti a danno della vita privata imputabili alle compagnie aeree e rendono disponibili le informazioni sulle misure in oggetto. Gli Stati membri possono altresì prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di tali incidenti o violazioni a danno della vita privata come, a seconda del caso, tra cui il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall'incarico.

5. Tutti i dati sono conservati in un luogo sicuro, in una banca dati sicura, in un sistema garantito di sicurezza informatica, che soddisfi o superi gli standard industriali

internazionali.

6. I dati PNR devono essere monitorati, campionati e verificati conformemente a un codice legale di prassi corretta, elaborato dall'autorità di controllo di ciascuno Stato membro, che assicurerà ad esempio rigorosi controlli del lavoro degli operatori e l'attuazione pratica della presente direttiva e rientrerà nel processo di revisione di ogni Stato membro.

7. Ogni Stato membro e autorità nazionale di controllo designa una persona responsabile del controllo della protezione dei dati onde garantire la conformità con la vigente normativa nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali; la persona in questione dispone di una formazione e di qualifiche di alto livello nel settore della legislazione in materia di protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i passeggeri abbiano diritto di ricorso, rettifica, cancellazione o blocco, nonché diritto a compensazione e diritto di proporre un ricorso giurisdizionale. Regole chiare su come dovrebbero operare autorità di controllo, compagnie aeree e Stati membri per quanto riguarda la gestione dei dati dovrebbero garantire un efficace funzionamento sul quale i passeggeri possano fare affidamento.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Protezione dei dati personali

Emendamento

Sicurezza dei dati

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine **razziale o etnica, le opinioni politiche**, le convinzioni **religiose o filosofiche**, l'appartenenza **sindacale, lo stato di salute** o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino **il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura**, l'appartenenza **a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età** o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente. **L'accesso ai dati sensibili e il loro trattamento e uso sono consentiti in casi veramente eccezionali di pericolo o grave minaccia per la vita di una persona. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente caso per caso e in tempo reale, mediante procedure restrittive, previa approvazione di un alto funzionario dell'autorità competente interessata.**

Or. en

Motivazione

La disposizione prevede la più eccezionale delle circostanze in cui sono necessarie informazioni in tempo reale, qualora le vigenti disposizioni della presente direttiva non siano in grado di fornire le informazioni necessarie.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui

passaggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

passaggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento. ***Le persone che effettuano controlli di sicurezza, che accedono e analizzano i dati PNR e che gestiscono i registri di dati devono avere ottenuto un nullaosta e una formazione in materia di sicurezza. Ciascuna di tali persone è in possesso di un profilo che definisce e limita ciò che è autorizzata a vedere, a seconda della natura del proprio lavoro, ruolo e diritto soggettivo.***

Or. en

Motivazione

Tali strutture formative ed operative consentono di integrare un altro livello di sicurezza e incrementano la fiducia nel sistema, garantendo una maggiore omogeneità tra i sistemi degli Stati membri, e il trattamento dei dati personali.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione **delle** disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in

Emendamento

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione **di tutte le** disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in particolare

particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le autorità nazionali di controllo possono prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di tali incidenti o violazioni come, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall'incarico.

Or. en

Motivazione

Per garantire la fiducia dei passeggeri nel sistema PNR, è indispensabile che le autorità nazionali di controllo dispongano di un regime disciplinare per chi è addetto alla gestione del sistema.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quelle adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25

1. Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quelle adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo

della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

1 bis. Il rispetto delle garanzie a protezione della vita privata contenute nella presente direttiva è soggetto a verifica e a sorveglianza indipendenti da parte dei funzionari dell'autorità nazionale di controllo che:

a) abbiano una comprovata autonomia;

b) esercitino effettivi poteri di controllo, indagine, intervento e verifica e

c) abbiano la facoltà di segnalare le violazioni di legge connesse alla presente direttiva ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

I funzionari dell'autorità nazionale di controllo provvedono in particolare affinché siano accolti i reclami relativi all'inosservanza della presente direttiva, siano svolte le dovute indagini, sia data una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Chiunque può proporre reclamo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza.

1 ter. In particolare, le autorità nazionali di controllo forniscono a tutti uno strumento amministrativo per risolvere le richieste di informazioni connesse ai viaggi, tra cui quelle relative all'utilizzo dei dati PNR. Le autorità nazionali di controllo predispongono un procedimento di ricorso per quanti affermano di aver subito ritardi o di non essere stati imbarcati su un aeromobile civile perché erroneamente considerati una minaccia.

Or. en

Motivazione

È necessario che coloro che sono addetti alla sorveglianza e alla verifica delle autorità nazionali di controllo e queste stesse autorità dispongano dei poteri necessari per assicurarsi che non vi siano violazioni del sistema, che i passeggeri siano pienamente informati dei loro diritti e che questi ultimi siano pienamente rispettati e applicati.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Verifica indipendente

Inoltre, l'applicazione della presente direttiva è soggetta alla verifica, alla valutazione e alla sorveglianza indipendenti di uno o più delle seguenti entità:

- a) Parlamento europeo;*
- b) Commissione;*
- c) il comitato di cui all'articolo 14 della presente direttiva.*

La supervisione può rispecchiarsi nei risultati e nelle raccomandazioni di relazioni pubbliche, audizioni pubbliche, codici di condotta e analisi.

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia un controllo sia da parte del Parlamento europeo che della Commissione europea, i quali svolgono funzioni diverse e complementari. La creazione di un comitato per la protezione dei dati PNR UE apporterà conoscenze specialistiche per la revisione e la valutazione in corso del sistema.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **due** anni dalla

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **tre** anni dalla sua

sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle specifiche esigenze tecnologiche e strutturali legate alla creazione di un sistema PNR UE per ciascuno degli Stati membri, è necessario estendere il periodo di tempo a 3 anni.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Disposizioni transitorie

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Data l'importanza della finalità per la quale sono raccolti ed elaborati i dati PNR, così come la natura varia, sofisticata e internazionale della minaccia, è necessario disporre di un sistema che operi sulla base di una raccolta del 100% sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi, affinché il sistema sia pienamente efficace.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 17

Testo della Commissione

Sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione:

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Emendamento

Sulla scorta di tali discussioni nonché delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione procede ad un riesame del funzionamento della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro ***due*** anni dalla data che figura all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Cinque anni è un periodo di tempo più adatto per la valutazione, visto che il periodo per l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema PNR è stato fissato a 3 anziché a 2 anni.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Negli ultimi anni si è assistito a un'evoluzione costante della natura delle attività criminali e terroristiche, che sono diventate più audaci e sofisticate, presentando altresì una crescente dimensione transnazionale. Dai dati disponibili risulta che, dato il costo elevato della criminalità, i cittadini desiderano interventi più incisivi a livello di Unione europea volti a combattere la criminalità organizzata e il terrorismo¹.

In risposta a questa situazione il programma di Stoccolma invitava la Commissione a presentare una proposta sull'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi. Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) nelle attività di contrasto. La proposta è stata discussa in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio ed è stato raggiunto un consenso sulla maggior parte delle disposizioni del testo. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta della Commissione, che non era ancora stata adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta.

I dati PNR sono informazioni fornite dai passeggeri aerei durante la prenotazione del biglietto e conservate dai vettori aerei. Vengono utilizzati dai vettori prevalentemente per fini operativi (riguardano 19 campi, tra cui la data del viaggio, l'itinerario, i dati sull'emissione del biglietto, i recapiti, i dettagli relativi alle agenzie di viaggio, le modalità di pagamento, il numero di posto assegnato e le informazioni sul bagaglio), ma hanno altresì valore commerciale e statistico per le compagnie aeree.

I dati PNR possono però essere utilizzati anche dalle autorità di contrasto; la proposta di direttiva in esame stabilisce norme armonizzate relative alle misure di questo genere. Se analizzati attentamente, i dati PNR possono essere uno strumento efficace per individuare e controllare le attività criminali e terroristiche. Inoltre possono essere utilizzati reattivamente, in tempo reale o proattivamente per intercettare, monitorare, indagare e perseguire i criminali. Attualmente, dei 27 Stati membri dell'Unione europea, solo il Regno Unito dispone di un sistema PNR completo², mentre altri 5 paesi (Francia, Danimarca, Svezia, Belgio e Paesi Bassi) fanno un uso limitato di tali dati o ne stanno testando l'utilizzo.

I dati PNR non devono essere confusi con i dati API (informazioni anticipate sui passeggeri), che corrispondono ai dati anagrafici raccolti dalla banda a lettura ottica del passaporto. I dati API hanno una portata più limitata e il loro utilizzo è disciplinato dalla direttiva API³.

¹ Eurobarometro standard 71, pag. 149 dell'allegato.

² Programma "E-borders" del Regno Unito, sezioni da 32 a 38 dell'*Immigration, Asylum and Nationality Act* del 2006.

³ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 agosto 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

II. La proposta della Commissione

La proposta della Commissione (nel prosieguo "il testo") tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del novembre 2008¹ e rispecchia gli ultimi sviluppi delle discussioni nei gruppi di lavoro del Consiglio nel 2009; tiene altresì conto dei pareri del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e dell'Agenzia per i diritti fondamentali. Sono state condotte sia una valutazione di impatto completa, sia una consultazione delle parti interessate.

Il testo ha due obiettivi principali: i) armonizzare l'obbligo dei vettori aerei che effettuano voli tra un paese terzo e il territorio di almeno uno Stato membro di trasmettere i dati PNR alle autorità di contrasto e ii) individuare i criteri in base ai quali le autorità di contrasto possono utilizzare tali informazioni, in particolare per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi. Il testo è in linea con le disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali (o eventuali future decisioni quadro in materia). Il sistema proposto è obbligatorio; ogni Stato membro avrà a disposizione due anni per istituire un sistema operativo. Gli Stati membri sarebbero tuttavia autorizzati a gestire sistemi comuni nell'ottica di una condivisione dei costi.

Oltre alla limitazione delle finalità di cui sopra, vi sono diversi ambiti in cui i deputati hanno tradizionalmente focalizzato la loro attenzione:

I. Conservazione dei dati

Il testo prevede un approccio in due fasi per la conservazione dei dati PNR da parte delle autorità competenti degli Stati membri, in virtù del quale a un primo periodo di 30 giorni fa seguito un periodo di 5 anni in cui i dati vengono mascherati.

II. Sistema centralizzato / decentrato

Il testo stabilisce norme per l'introduzione di un sistema decentrato. I vantaggi di questo tipo di sistema risiedono principalmente nei costi, ma anche nella natura delicata di un'ubicazione unica per un sistema centralizzato.

III. Inclusione di voli intra UE

I voli interni all'UE non sono inclusi nel campo di applicazione del testo.

IV. Raccolta mirata / raccolta del 100%

La Commissione propone che sia raggiunta gradualmente una copertura del 100% per quanto concerne i voli internazionali.

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0561.

V. Definizione dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Ai sensi del testo, per "reati di terrorismo" si intendono i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, mentre per "reati gravi" si intendono i reati definiti "all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro", anche se in questo caso è consentita una certa flessibilità.

III. La posizione del relatore

Il relatore concorda in larga misura con l'approccio della Commissione in materia di trasmissione e uso dei dati PNR. La Commissione e le autorità di contrasto di vari Stati membri hanno presentato ai deputati le prove dell'efficacia di tale strumento, e il relatore sostiene che la sua necessità, proporzionalità e valore aggiunto siano stati dimostrati: le misure in questione non ostacolano la libertà di circolazione e non dovrebbero compromettere il diritto di ingresso dei cittadini, contribuendo nel contempo a tutelarne la sicurezza. Inoltre, dato che la proposta della Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nel novembre 2008 e stabilisce norme minime che sono già state approvate dalla commissione LIBE in relazione ad altri accordi PNR, il testo fornisce una solida base di discussione in questa sede.

I. Conservazione dei dati

Il relatore ritiene che non sia necessario apportare modifiche al testo ma aggiunge una definizione di "mascheratura dei dati" nel progetto di relazione per chiarire il significato preciso di questa disposizione. Il progetto di relazione introduce altresì due diversi periodi per l'accesso ai dati: cinque anni per casi di terrorismo e quattro anni per reati gravi di natura transnazionale, tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità alla luce delle cause riunite C-293/12 e C-594/12.

II. Sistema centralizzato / decentrato

Il progetto di relazione stabilisce norme per l'istituzione di un sistema decentrato.

III. Inclusione di voli intra UE

Il relatore è convinto che l'inclusione dei voli interni all'Unione apporterebbe un evidente valore aggiunto a qualsiasi sistema PNR dell'UE. Anche se andrebbe a incrementare i costi iniziali, tale inclusione comporta chiari vantaggi, in particolare in termini di uniformità del sistema e di sicurezza. Come conseguenza di un campo di applicazione più ampio, il relatore ha inoltre esteso il periodo per l'attuazione della proposta da due a tre anni.

IV. Raccolta mirata / raccolta del 100%

Il relatore sostiene una copertura del 100% dei voli, alla luce degli evidenti vantaggi che questa comporta in termini di efficienza e sicurezza. Alcuni elementi suggeriscono inoltre che, in un sistema mirato, i criminali potrebbero evitare determinati voli.

V. Definizione dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale

Pur lasciando immutate le definizioni di "reati di terrorismo" e "reati gravi", il progetto di relazione circoscrive il testo ai "reati gravi di natura transnazionale", con un unico elenco di reati specifici presi dall'elenco della direttiva quadro 2002/475/GAI.

Il relatore ha altresì inserito alcune disposizioni atte a chiarire le questioni relative ai costi e al ricorso, oltre ad aver rafforzato la certezza giuridica del testo mediante riferimenti più espliciti agli altri atti normativi già in vigore in questo ambito.